

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6204 del 07/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Societa' HERA S.p.A. con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto di depurazione nel Comune di Argenta (FE), localita' Longastrino (FE), Via Valletta - Agglomerato Longastrino - codice AFE0002. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attivita' di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6388 del 06/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 25092/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **HERA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto di depurazione nel Comune di Argenta (FE), località Longastrino (FE), Via Valletta - **Agglomerato Longastrino - codice AFE0002. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la modifica dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017.

LA RESPONSABILE

VISTA la nota della Società HERA S.p.A., Prot. n. 78891/21 del 31.08.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/134139 del 31.08.2021), di *trasmissione documentazione per modifica sostanziale AUA impianto di depurazione di Longastrino, Comune di Argenta (FE), Via Valletta;*

VISTA l'istanza allegata alla nota Prot. n. 78891/2021 sopra citata, presentata dalla stessa Società nella persona di Gelli Paolo in qualità di Procuratore Speciale di HERA S.p.A., con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la **modifica sostanziale** dell'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane riguardante l'**Agglomerato di Longastrino - codice AFE0002**, attualmente autorizzata con atto di atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con modifica della sola matrice ambientale scarichi idrici, autorizzata con l' A.U.A. succitata, in quanto la stessa Società, nella nota Prot. n. 78891/2021 già citata, dichiara:

- che è in fase di realizzazione uno scolmatore di piena a servizio della porzione di agglomerato che insiste su via Bassa nel territorio del Comune di Alfonsine (RA);

- che il suddetto scolmatore, avente punto di scarico nello scolo Menate, indicato nella planimetria allegata, come “S4”, ha funzioni di alleggerimento della rete fognaria al fine di eliminare allagamenti dell'abitato che si verificano in occasione di forti precipitazioni;

CONSIDERATO che con l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017 è stato autorizzato l'impianto di depurazione di Longastrino di potenzialità massima pari a 2.000 A.E., a servizio di pubblica fognatura dell'agglomerato di Longastrino, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dalla Delibera di G.R. n. 1053/03, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 200 e 2.000;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/2006;

la L.R. n. 21/2012;

la L. n. 447/1995;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 201 del 22.02.2016. "Approvazione della Direttiva concernente *Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 Aprile 2019, n. 569: "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti", che individua l'agglomerato cod. AFE0002 con il nome "Longastrino" - consistenza 1863 Abitanti Equivalenti;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'agglomerato di Longastrino, è regolarmente in vigore il seguente atto, precedentemente citato:

- Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017 adottato da Arpae-Ferrara, per l'esercizio dell'attività di depurazione acque reflue nel Comune di Cento (FE), località Longastrino, Via Valletta n. 17;

VISTA la nota di questo Servizio SAC di Arpae, Prot. n. PG/2021/140855 del 13.09.2021 di avvio del procedimento amministrativo e invio della documentazione al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e all'Arpae-SAC di Ravenna, con richiesta di parere, informando l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna-Lugo;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/150462 del 30.09.2021, nella quale non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi alla modifica dell'A.U.A. n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 15652 del 30.09.2021 (che verrà inviata ad HERA S.p.A. con la nota di trasmissione del presente atto), acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/150893 del 30.09.2021, con cui, in particolare:

- comunica che con nota assunta a prot. cons. 11319 del 02.07.2021, la Soc. HERA S.p.A. ha trasmesso al Consorzio formale richiesta di concessione per la posa della tubazione DE930 sulla sponda del Canale Menate per lo scarico delle acque di sfioro in uscita dallo scolmatore "S4",
- comunica che con disciplinare prot. 13031 del 06.08.2021, il Consorzio ha formalizzato la Concessione per la posa della sopra citata tubazione e con successivo parere prot. 13459 del 19.08.2021 ha rilasciato a HERA il Nulla Osta idraulico per lo scarico nella rete consorziale delle portate in ingresso provenienti dallo scolmatore "S4";
- esprime, per quanto sopra esposto, tenuto conto che gli adempimenti autorizzativi in capo al Consorzio sono già stati espletati, il proprio parere favorevole nell'ambito del procedimento autorizzativo in esame, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e delle osservazioni riportate nel nulla osta idraulico, indicate nella stessa nota Prot. 15652/2021;

VISTA la nota di HERA S.p.A., Prot. n. 90054/21 del 06.10.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/153754 del 06.10.2021, con cui ha trasmesso la planimetria aggiornata del bacino fognario di Longastrino;

VISTA la succitata planimetria da cui, in particolare, si rileva che l'agglomerato presenta gli scaricatori di piena di seguito riportati:

SCOLMATORI	CORPO IDRICO RICETTORE
Scolmatore S1 Via 11 Aprile 1945	Scolo S. Giuliano
Scolmatore S2 Via Viola	Scolo S. Giuliano
Scolmatore S3 Via Valletta	Scolo Valletta
Scolmatore S4 Via Bassa	Scolo Menate

e i seguenti scarichi della rete di drenaggio delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali:

SCARICHI RETE BIANCA	CORPO IDRICO RICETTORE
Scarico SC1	Scolo Menate

VISTO il parere favorevole alla modifica dell'A.U.A., espresso dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae-Ravenna, con nota Prot. n. PG/2021/181466 del 25.11.2021, per l'inserimento del nuovo scolmatore "S4" a servizio della porzione di agglomerato che insiste su Via Bassa nel territorio del Comune di Alfonsine (RA), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già inserite nella stessa A.U.A. e con ulteriori prescrizioni, indicate nel presente atto;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti sopra citati, non oggetto di modifica;

VISTO che dalla precedente istruttoria, come riportato nella premessa dell'atto n. 5633/2017, risulta quanto segue:

- che si tratta di impianto di depurazione con potenzialità massima di 2.000 A.E, a servizio di pubbliche fognature dell'agglomerato di Longastrino, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs n. 152/06, con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dalla Delibera di G.R. n. 1053/03, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 200 e 2.000;
- che con la nota in data 23.05.2017, assunta al P.G. di Arpae il 25.05.2017 con il n. 6062, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha trasmesso il parere favorevole senza prescrizioni, del Servizio Ambiente dell'Unione stessa, in merito all'impatto acustico dell'impianto di depurazione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di raccolta e depurazione delle acque di scarico a servizio dell'agglomerato di Longastrino - cod. AFE 0002 – con l'inserimento del nuovo scolmatore “S4” a servizio della porzione di agglomerato che insiste su Via Bassa nel territorio del Comune di Alfonsine (RA);

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che la Ditta HERA S.p.A., con la nota Prot. n. 78891/21 del 31.08.2021, precedentemente citata ha anche trasmesso la dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01191518610239 del 15.03.2021, assieme al presente atto;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta, incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Società **HERA S.p.A.**, C.F. n. 04245520376 e P.IVA n. 03819031208, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, per l'esercizio dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, a servizio dell'**Agglomerato di Longastrino – cod. AFE0002**, con impianto di depurazione ubicato nel Comune di Argenta (FE), località Longastrino, Via Valletta, autorizzato con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
-------	---	-------

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati negli elaborati uniti a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "1"** e **Allegato "2"**;
2. Lo scarico fognario del depuratore in Comune di Argenta (FE), località Longastrino, Via Valletta, nel corpo idrico ricettore Scolo Valletta, di cui alle planimetrie unite al presente atto quali parti integranti sotto la voce **Allegato "1"** e **Allegato "2"** (dove è indicato con la sigla "SC2"), deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3, del punto 7), della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:
 - Solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l
 - BOD ≤ 40 mg/l
 - COD ≤ 160 mg/l
 - Azoto ammoniacale ≤ 25 mg/l
 - Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l
3. L'Ente gestore deve effettuare **autocontrolli**, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata, con una **frequenza di campionamento semestrale**. I dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi all'Arpae di Ferrara;

4. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei casi ivi previsti;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "semestrale" si intende una frequenza di 180 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
7. Gli scaricatori di piena, indicati dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "2"**, a servizio di questa rete fognaria, devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificare il corretto funzionamento e devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco;
8. L'impianto di depurazione non dovrà recare nocumento a persone o a cose, in particolare per gli odori e aerosol;
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

10. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto;
11. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla;
12. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (**Allegato "1"**), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti;
13. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
14. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
15. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: **qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto;**

16. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
17. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
18. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la Ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune, anche a mezzo fax, entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
19. La presente autorizzazione è condizionata alle prescrizioni idrauliche emanate dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nello specifico atto di concessione, nel Nulla Osta idraulico e/o eventuali accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni;
20. Il valore della portata di sfioro dello scolmatore di piena deve essere maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria;
21. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dello scolmatore "S4" in Comune di Alfonsine, provincia di Ravenna, il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad Arpae SAC-Ferrara, ad Arpae SAC-Ravenna, ad Arpae Servizio Territoriale-Distretto di Ferrara, ad ARPAE-Servizio Territoriale-Distretto Faenza-Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Il presente provvedimento **SOSTITUISCE**, dalla data di rilascio da parte di Arpae alla Società HERA S.p.A., l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2017-5633 del 20.10.2017, adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'Arpae una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte di Arpae.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01191518610239 del 15.03.2021, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica al richiedente e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato tramite PEC alla Società HERA S.p.A. e trasmesso al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie/Servizio Ambiente, all'ATERSIR-Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Tutela e Risanamento acqua, aria e agenti fisici, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae-Ravenna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Ambiti Produttivi, VIA ed Energia con sede a Lugo e al Servizio Territoriale Arpae - Distretto Faenza – Bassa Romagna.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.